



12033-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ENRICO GIUSEPPE SANDRINI	- Presidente -	Sent. n. sez. 196/2021
DOMENICO FIORDALISI		CC - 20/01/2021
PALMA TALERICO		R.G.N. 32098/2020
DANIELE CAPPUCCIO	- Relatore -	
CARLO RENOLDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 14/10/2020 del TRIB. LIBERTA' di MILANO

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;

JA

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 ottobre 2020 il Tribunale del riesame di Milano, procedendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha dichiarato l'inammissibilità, per tardività, del riesame proposto da (omissis) avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di omicidio volontario.

2. Il Tribunale del riesame ha osservato che l'avv. (omissis), difensore di fiducia — unitamente all'avv. I (omissis), ritualmente avvisato ma, nell'occasione, assente — dell'indagato, ha rinunciato, in sede di interrogatorio di garanzia, all'avviso, previsto dall'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., di deposito dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti allegati.

Ha rilevato che i due legali, nominati congiuntamente e svolgenti attività professionale nel medesimo studio, rappresentano, nel caso di specie e quale collegio, un unico soggetto processuale, sicché deve ragionevolmente inferirsi che strategiche scelte difensive, come la rinuncia all'avviso di deposito ex art. 293, comma 3, cod. proc. pen., siano state condivise, tanto più in una fattispecie connotata dalla pregressa *discovery* dell'intero materiale investigativo, conseguente all'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Ha, quindi, ritenuto l'idoneità della rinuncia formalizzata dall'avv. (omissis) a spiegare i propri effetti anche nei confronti dell'avv. (omissis) e, in particolare, a provocare la decorrenza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 309, comma 1, cod. proc. pen., e la tardività della richiesta di riesame, depositata ben oltre la prevista *deadline*.

3. (omissis) propone, con l'assistenza dell'avv. (omissis), ricorso per cassazione affidato a quattro motivi ed arricchito da un successivo atto contenente motivi nuovi, con i quali vengono specificate le doglianze avanzate al primo ed all'ultimo motivo del libello originario.

Con il primo motivo, deduce violazione della legge processuale per avere il Tribunale del riesame ritenuto l'attitudine della rinuncia espressa dal solo avv. (omissis) a far decorrere il termine per l'impugnazione anche nei confronti del co-difensore il quale, pure, non gli aveva conferito, al riguardo, delega di sorta e non aveva avuto specifica informazione.

Con il secondo motivo, eccepisce violazione della legge processuale per avere il Tribunale del riesame trascurato che l'avv. (omissis) non aveva nominato,

quale sostituto processuale, il collega ^(omissis) sul quale, pertanto, non gravava alcun obbligo di informazione.

Con il terzo motivo, lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame fondato la decisione impugnata anche sul postulato della conoscenza, in capo ad ^(omissis) ed alla sua difesa, dell'intero compendio istruttorio, contraddetto, in concreto, dall'interlocuzione sopraggiunta in epoca successiva alla notificazione dell'avviso ex art. 415-*bis* cod. proc. pen., finalizzata a consentire all'indagato di accedere ad un atto investigativo non compreso tra quelli depositati con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Con il quarto motivo, eccepisce vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame illogicamente valorizzato, al fine di dimostrare l'unicità della sua relazione con i difensori, la circostanza che i legali operano all'interno dello stesso studio professionale.

4. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 28 dicembre 2020, il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 21

2. È pacifico, in giurisprudenza, che «Nel caso in cui l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare venga effettuato alla presenza del difensore di fiducia che sottoscriva il verbale dopo aver apposto la dicitura "per presa visione e rinuncia avviso di deposito", il "dies a quo" per la proposizione della richiesta di riesame decorre dalla data di tale rinuncia. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che, non essendo previsto in nessuna norma l'avviso al difensore del deposito del verbale di interrogatorio dell'indagato e non potendo, quindi, la rinuncia avere ad oggetto un diritto inesistente, alla dicitura apposta dal difensore non poteva attribuirsi altro significato che quello di rinuncia alla notificazione dell'avviso dell'ordinanza che dispone la misura)» (Sez. 6, n. 26045 del 15/05/2018, Iazzetta, Rv. 273379; Sez. 3, n. 1837 del 26/08/1993, Archinà, Rv. 195985).

Parimenti incontestato che l'avv. ^(omissis) partecipando all'interrogatorio di garanzia, rese una dichiarazione che determinò, nei suoi riguardi, l'immediato avvio del decorso del termine per proporre richiesta di riesame, la questione controversa attiene alle conseguenze che tale

comportamento ha provocato sulla posizione del co-difensore (omissis) il quale, sebbene ritualmente avvisato, ritenne di non prendere parte all'incombente istruttorio né di farsi, a tal fine, sostituire dal collega.

La rituale esecuzione degli avvisi di fissazione dell'interrogatorio di (omissis) (omissis) sgombra, quindi, il campo dal tema — evocato sia dal Tribunale del riesame che dal Procuratore generale, il quale richiama, sul punto, gli indirizzi ermeneutici convalidati dal massimo organo nomofilattico (cf. in specie, Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651) — della sanatoria di eventuali nullità, nella fattispecie non verificatesi, ed orienta, piuttosto, la speculazione verso l'individuazione dei limiti entro i quali opera l'unitarietà del difensore quale soggetto processuale.

3. Il Tribunale del riesame ha, in proposito, ritenuto che «la nozione di "parte interessata" va interpretata riferendola al collegio difensivo e non separatamente al singolo difensore, che, anzi, deve tutelare l'intera posizione processuale da lui rappresentata ed assistita», giacché «il termine "parte" distingue concettualmente, nel rapporto esterno con altri soggetti, le persone accomunate da uno stesso interesse, e perciò gli oneri e le facoltà connessi alla posizione, quale che sia il rapporto interno tra i soggetti della stessa parte».

A sostegno di tale costruzione, ha rilevato che, all'interno di un collegio composto da più professionisti, «è impensabile che le strategie difensive — anche con riferimento alla controversa rinuncia di cui si discute — non siano state condivise».

Ha aggiunto che la comunanza dell'interesse di entrambi gli avvocati a rinunciare all'avviso di deposito è comprovata, oltre che dall'appartenenza ad un'unica *law firm*, anche dal fatto che, essendo stato notificato, due mesi prima, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, non vi era la necessità di portare l'indagato a conoscenza di materiale investigativo diverso da quello già messo, in precedenza, a sua disposizione.

Ha opinato, ulteriormente, che, aderendo alla opposta prospettazione, si perverrebbe al risultato, certamente disfunzionale, di consentire all'indagato di procrastinare, praticamente *ad libitum*, il momento nel quale introdurre, magari dopo avere raccolto elementi utili a contrastare l'impostazione accusatoria, l'incidente cautelare, con tangibile pregiudizio al principio di parità tra le parti e svilimento dei connotati di celerità ed immediatezza propri della procedura cautelare di riesame.

3.1. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha sottolineato, a supporto della richiesta di rigetto del ricorso, che la giurisprudenza interna e sovranazionale ha da tempo enucleato un dovere di leale collaborazione del

difensore dal quale discende, in caso di pluralità di patrocinanti, un reciproco obbligo di comunicazione che è aspetto tipico e istituzionale della cooperazione nell'esercizio della difesa.

Ricordato che anche il codice deontologico forense prevede, nel caso di difesa congiunta, il dovere del difensore di consultare il co-difensore «in ordine ad ogni scelta processuale», ha conclusivamente affermato che «non sono condivisibili le deduzioni difensive circa l'assenza di "obblighi di informazione" di un difensore rispetto all'altro investito congiuntamente della difesa ed inconferenti quelle relative all'obbligatorietà della notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare ad entrambi i difensori» e che, per converso, «ciò che unicamente rileva è che l'esercizio della facoltà di rinunciare a tale notificazione spettava a ciascuno dei due difensori ed il fatto che l'avvocato (omissis) l'abbia esercitata spiega effetti anche nei confronti dell'avvocato (omissis), al quale, dunque, alcuna notificazione era dovuta».

4. Il ragionamento sotteso alla decisione impugnata non convince.

La tesi, sostenuta dal Tribunale del riesame, della riconduzione dell'attività di entrambi i difensori ad un unico centro di imputazione è smentita dall'autonomia delle rispettive posizioni, tale da imporre l'autonoma e duplicata notificazione di tutti gli avvisi previsti dalla procedura.

Tanto, del resto, è puntualmente accaduto nella fattispecie in esame, nella quale sono stati recapitati due distinti avvisi di fissazione dell'udienza ex art. 309 cod. proc. pen. ed è stata separatamente notificata, come indicato dal ricorrente con i motivi aggiunti, l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità della richiesta di riesame.

Se a ciò si aggiunge che ciascun difensore è titolare di tutti i poteri (e, per contro, destinatario di tutti i doveri) derivanti dal conferimento del mandato, che può esercitare separatamente, e che all'obbligo di consultazione e di reciproca informazione previsto dall'art. 46, comma 6, del vigente Codice Deontologico Forense non corrisponde un analogo obbligo di condivisione di ciascuna scelta processuale né il necessario assestamento su posizioni simmetriche o coincidenti, che cozzerebbero con il prevalente principio dell'autonomia di ciascun professionista, è agevole inferire che, in linea di principio, il compimento di una determinata attività è imputabile solo al suo autore e non anche al co-difensore.

Tanto induce a ritenere l'infondatezza, dal punto di vista strettamente giuridico, delle considerazioni dedicate dal Tribunale del riesame alla ineluttabilità dell'adozione di una identica strategia difensiva ed all'assenza di interesse, nella fattispecie in esame, a portare a conoscenza della difesa atti la

cui disponibilità era già stata garantita con l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., in un caso e nell'altro traendosi spunto da profili meramente accidentali ed influenzati dall'effettivo atteggiarsi degli eventi.

La strategia difensiva, dunque, ben può articolarsi attraverso una divaricazione, sia essa o meno concordata, delle opzioni prescelte da ciascuno dei due patrocinatori, di talune opzioni; l'effettiva utilità dell'adempimento del cui compimento si discute non può, del resto, essere sindacata sulla base delle circostanze del caso concreto, dovendosi, piuttosto, avere riguardo al rispetto della previsione normativa.

Per altro verso, una volta ribadita la necessità di avvisare entrambi i difensori del deposito dell'ordinanza cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti su cui essa si fonda, deve logicamente ritenersi che la rinuncia operata da un solo professionista possa avere effetto nei confronti dell'altro solo laddove si assuma che egli sia autorizzato ad esprimersi per conto del collega, condizione nel caso di specie insussistente.

Né, va aggiunto, i termini della questione mutano per il solo fatto che i due professionisti condividano lo studio, ciò che, da un canto, non esclude che ciascuno di loro sia titolare, disgiuntamente, di tutte le facoltà difensive e, dall'altro, non rileva neanche in termini di semplificazione dell'attività di comunicazione e notificazione, che oggi, in un sistema incentrato sull'utilizzo della posta elettronica certificata, non è più legata all'ubicazione fisica dei rispettivi recapiti.

Per quanto concerne, poi, il rischio, paventato dal Tribunale del riesame, di artificioso allungamento del termine per proporre l'impugnazione, è sufficiente replicare che esso deriva non già dalla scelta di uno dei difensori di non partecipare all'interrogatorio di garanzia quanto, invece, dall'omissione di un adempimento, l'avviso ex art. 293, comma 3, cod. proc. pen., che ben può — e, anzi, deve — essere effettuato, senza ritardo e nelle forme ordinarie, anche nei confronti del difensore che non abbia formalizzato la rinuncia con dichiarazione resa a verbale.

4.1. Il quadro non muta in conseguenza dei rilievi del Procuratore generale, che pone l'accento sul dovere di collaborazione in caso di difesa congiunta, che si dispiega anche sul piano della leale, reciproca informazione e che impone, ad esempio, al difensore ritualmente citato per l'udienza di eccepire tempestivamente, onde evitare la sanatoria della nullità, l'omessa notifica al co-difensore.

Ed invero, nel caso in esame, l'onere informativo attiene, al più, alla avvenuta rinuncia all'avviso di deposito, operata dall'avv. ^(omissis) nel proprio esclusivo interesse e senza impegnare la posizione del collega.

Quest'ultimo non perde, per ciò solo, il diritto di ricevere rituale, analoga comunicazione, in assenza della quale si verrebbe a gravare il difensore di un obbligo posto, nella fisiologia del sistema, a carico dell'autorità giudiziaria.

L'adesione all'interpretazione privilegiata dal Procuratore generale determinerebbe, inoltre, il pregiudizievole effetto di ridurre, in capo al difensore non avvisato, il tempo a disposizione per proporre l'impugnazione in misura corrispondente allo iato tra il momento in cui il co-difensore ha rinunciato all'avviso e quello in cui egli è stato messo a parte di tale scelta, sostitutiva, si ribadisce, della formale notificazione, della quale costituisce equipollente, e finalizzata, nella prassi, a rendere complessivamente più agile la procedura.

5. Le superiori considerazioni inducono, in definitiva, a ritenere che la richiesta di riesame, presentata il 2 ottobre 2020 a firma di entrambi i difensori, non possa dirsi intempestiva perché, non essendo mai stato notificato all'avv. (omissis) l'avviso ex art. 293, comma 3, cod. proc. pen., il termine previsto dall'art. 309, comma 3, cod. proc. pen. non ha, nei suoi confronti, cominciato a decorrere e non si è, quindi, consumato.

L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Milano per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen..

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen..

Così deciso il 20/01/2021.

Il Consigliere estensore

Daniela Cappuccio

Il Presidente

Enrico Giuseppe Sandrini

Enrico Giuseppe Sandrini

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
Roma, il 30 MARZO 2021

